

**LEGGE REGIONALE N. 47 DEL 27-12-1993
REGIONE CAMPANIA**

**" Modifica dell' articolo 16, ultimo comma
della legge regionale 28 febbraio 1987, n°
11 concernente le norme per la tutela degli
albi delle imprese artigiane e la disciplina
delle commissioni provinciali e regionali
per l' artigianato "**

**Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 57
del 29 dicembre 1993**

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

L' art. 16, ultimo comma, della Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 11, è modificato come segue:

Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione provinciale dell' Artigianato per la durata stabilita nel decreto di nomina che in ogni caso non potrà superare i 24 mesi.

Entro lo stesso termine la Commissione dovrà essere ricostituita.

ARTICOLO 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' art. 1127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

3. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

27 dicembre 1993